



Decreto Dirigenziale n. 143 del 06/09/2012

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 4 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - AV -

Oggetto dell'Atto:

DECRETO DI DINIEGO ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA ALLA DITTA: SI.MAF.
S.C.A.R.L.. SEDE: VIA DELLE VIGNE N. 2 DEL COMUNE DI SOLOFRA (AV).

PREMESSO:

- CHE il D LGS 3 aprile 2006 n. 152, parte quinta, disciplina la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera ed individua l'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni per gli impianti, inclusi quelli termici ad uso civile non disciplinati dal titolo II, e le attività che producono emissioni inquinanti;
- CHE tale normativa, inoltre, stabilisce i valori, le prescrizioni, i metodi di campionamento e d'analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite;
- CHE per le emissioni generate da impianti, da realizzarsi sulla base della miglior tecnologia disponibile, si applicano i valori limite di cui al D LGS 3 aprile 2006, n. 152 e succ. mm. ed ii. o quelli già fissati dalla Regione Campania con DGR 5 agosto 1992 n. 4102, se più restrittivi;
- CHE per il rilascio dei provvedimenti in materia di emissioni si applicano altresì le disposizioni di cui alla DGR 19 gennaio 2001, n. 286, per quanto non riferibile a norme abrogate;
- CHE con atto acquisito al prot. n. 66635 del 28/01/2011 ai sensi dell'art. 269, comma 2 D.Lgs. 3 aprile 2006 e succ. mod. e int. la ditta Si. Maf. s.c.a.r.l. ha presentato domanda di autorizzazione alle emissioni per l'attività di lavorazione delle pelli (inchiodatrice) da ubicarsi nel Comune di Solofra alla via delle Vigne n. 2;
- CHE alla domanda sono allegate – la relazione e il progetto a firma del dr. Emilio Barisano, iscritto all'Ordine dei Chimici della Campania al n. 944 e dell'ing. Carmine Speranza, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Avellino al n. 85/B ove sono descritti:
 - a. ciclo produttivo;
 - b. tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento;
 - c. caratterizzazione delle emissioni;

CONSIDERATO:

- CHE dalla documentazione agli atti risulta:
 - che l'impianto:
 - I. è nuovo, secondo la definizione del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152, art. 268, lett "m" e succ. modd. e int. ;
 - II. non risulta in esercizio pertanto si richiedono gli adempimenti di cui all'art. 269 comma 6 del medesimo decreto legislativo ;
 - CHE dal quadro riepilogativo non si rilevano emissioni in quantità superiore ai valori limite fissati da leggi e disposizioni vigenti;
- CHE con nota prot. n. 96232 del 07/02/2011 è stata indetta la Conferenza dei Servizi, convocata per il giorno 01/03/2011;
- CHE in tale seduta la Conferenza, sentita la richiesta preliminare del rappresentante dell'Amministrazione Comunale di acquisire il certificato di destinazione urbanistica, di agibilità e d'uso dei locali ove va a svolgersi l'attività, subordina l'emissione del provvedimento all'acquisizione della certificazione richiesta;
- CHE con nota prot. n. 183985 del 08/03/2011 veniva comunicato alla ditta l'esito della Conferenza dei Servizi, subordinato all'acquisizione del certificato di destinazione urbanistica, di agibilità e d'uso dei locali ove va a svolgersi l'attività;
- CHE tale nota ritornava al Settore per compiuta giacenza e pertanto ritrasmessa alla ditta con nota prot. n. 387815 del 17/05/2011 per il tramite del messo comunale con relata di notifica del 27/05/2011;
- CHE con nota prot. n. 50416 del 23/01/2012, anch'essa trasmessa per il tramite del messo comunale con relata di notifica del 2/4/2012, la ditta è stata invitata, ai sensi dell'art. 10-bis Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., a produrre gli estremi della certificazione della destinazione urbanistica, di agibilità e d'uso dei locali ove va a svolgersi l'attività, entro il termine perentorio di 10 gg. dalla data di ricezione della stessa, comunicando che trascorso il periodo dei 10 gg. senza riscontro, si sarebbe provveduto all'emissione di provvedimento di diniego;
- CHE nei termini, né ad oggi, nulla risulta pervenuto a riscontro della predetta nota.

RITENUTO:

- doversi rilasciare alla ditta Si. Maf. s.c.a.r.l. il provvedimento di diniego all'autorizzazione richiesta;

VISTI:

1. la DGR 5 agosto 1992, n. 4102;
2. la Legge 21 gennaio 1994, n. 61;
3. la DGR 15 aprile 1997, n. 2473;
4. la Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 10;
5. la DGR 19 gennaio 2001, n. 286;
6. il D. LGS 3 aprile 2006, n. 152.
7. la DG.R. n. 447 del 08/09/2011;
8. la D.G.R. n. 839 del 30/12/2011;

Alla stregua dell'istruttoria effettuata dalla Conferenza dei Servizi ed in conformità alle determinazioni della stessa, nonché dell'attestazione di regolarità resa dal responsabile del procedimento;

DECRETA

1. di ritenere la premessa parte integrante del presente atto;
2. di NON AUTORIZZARE la ditta "Si. Maf. s.c.a.r.l." alle emissioni di sostanze inquinanti in atmosfera per l'attività di lavorazione delle pelli (inchiodatrice) da ubicarsi nel Comune di Solofra alla via delle Vigne n. 2;
3. di specificare espressamente (ai sensi dell'art.3⁴ della legge 7 agosto 1990 n.241 e succ. modd. e intt.) che avverso, il presente provvedimento, nei rispettivi termini di 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;
4. di notificare il presente atto alla ditta "Si. Maf. s.c.a.r.l." con sede in Solofra via delle Vigne n. 2;
5. d'inviarne copia al Comune di Solofra, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, all'ASL di Avellino ed all'ARPAC – Dipartimento provinciale di Avellino;
6. d'inoltrarlo, infine, all'AGC 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC;

Il Dirigente del Settore ad Interim
(Dott. Antonello Barretta)